

Codice A1603A

D.D. 24 settembre 2015, n. 426

Fase di verifica della procedura di VIA, ex art. 10, comma 2, della legge regionale 40/1998, inerente il Progetto relativo a "Impianto di depurazione di Valperga (TO) - ampliamento vasca di ossidazione e trasformazione impianto da secondario a terziario", presentato dalla SMAT S.p.A. con sede legale nel Comune di Torino C.so XI Febbraio n 14.

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Il progetto per "Impianto di depurazione di Valperga (TO) - ampliamento vasca di ossidazione e trasformazione impianto da secondario a terziario", presentato dalla SMAT S.p.A. con sede legale nel Comune di Torino C.so XI Febbraio, 14 è escluso dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della L.R. 40/1998;

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'attuazione, in sede di progettazione definitiva, delle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere predisposti gli elaborati previsti dalle norme e regolamenti regionali vigenti; in particolare dovranno essere redatti, ai sensi del regolamento 17/R/2008, il disciplinare di gestione provvisoria (individuando i tempi di avviamento), il disciplinare di collaudo funzionale ed il disciplinare previsionale di gestione speciale dell'impianto nella sua configurazione finale; le interruzioni e le parzializzazioni di funzionamento dell'impianto nella fase di realizzazione dovranno essere programmate in modo tale da minimizzare gli effetti sul corpo idrico recettore evitando la concomitanza con periodi di magra o di forte prelievo irriguo;

- ai fini del corretto dimensionamento del depuratore, deve essere attentamente individuata la portata media (Qm) in tempo di secco della rete fognaria. Lo scarico dello scaricatore di piena a monte dell'impianto che permette l'ingresso di una portata massima al depuratore fino a 5 Qm, qualora abbia un recapito nel corpo recettore differente dal refluo depurato, dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 nel rispetto della vigente normativa. In merito alle acque meteoriche delle aree impermeabilizzate devono essere definite, con particolare dettaglio nel caso in cui si intenda svolgere un'attività di trattamento rifiuti che faccia ricadere l'impianto in argomento nell'ambito di applicazione dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 1/R/2006, le superfici scolanti e le modalità di raccolta e collettamento delle acque di prima pioggia su dette aree;

- in ingresso all'impianto di depurazione ed immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore dovrà essere realizzato e/o adeguato il pozzetto al fine di permettere il campionamento in sicurezza ed inoltre quello all'uscita dovrà consentire di campionare il refluo già miscelato con le differenti aliquote di acque trattate nelle varie fasi dell'impianto. Deve essere previsto un sistema di campionamento e misurazione della portata che permetta di poter effettuare i prelievi, sia da parte del gestore che degli organi di controllo, nel rispetto delle indicazioni tecniche riportate nell'allegato 5 della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (campioni medi ponderati nelle 24 ore). A tal proposito si sottolinea che, l'attuale regime normativo, prevede che i limiti allo scarico vanno

considerati al pozzetto finale e che l'abbattimento di talune sostanze è calcolato in rapporto a campioni prelevati in ingresso e al pozzetto finale dell'impianto. I misuratori di portata da installare devono essere inoltre conformi a quanto previsto nel Regolamento Regionale n. 7/R/2007;

- considerato che la rete fognaria afferente all'impianto di depurazione è mista, si richiede di verificare e, qualora necessario, prevedere l'adeguamento degli scaricatori di piena dimensionandoli in modo da attivarsi quando la portata della condotta a cui sono asserviti supera di cinque volte la portata media nera proveniente da tutto il tronco fognario a monte del manufatto. Inoltre dovranno essere previste specifiche attività volte ad adeguare la rete fognaria e/o modificarla in modo da evitare l'immissione di acque parassite, attualmente presenti lungo il percorso, che diluiscono il refluo e che rappresentano un problema per l'efficienza del processo di depurazione;

- ai sensi della D.G.R. del 19/01/2009 n. 7-10588, per quanto concerne i parametri Fosforo totale ed Azoto totale, tenendo conto delle condizioni locali, il previsto trattamento più spinto (terziario) per l'abbattimento dei nutrienti deve permettere il costante rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, una volta completato l'intervento, i limiti da autorizzare allo scarico per i parametri Fosforo totale ed Azoto totale dovranno essere quelli della suddetta Tab. 2, previsti per le aree sensibili e loro bacini drenanti.

- si dovrà prevedere l'avvio a recupero e/o smaltimento finale, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, dei materiali derivanti dalla demolizione di strutture esistenti e dalla dismissione di apparecchiature elettromeccaniche; eventuali materiali in eccedenza dovranno essere gestiti come "terre e rocce da scavo" secondo le procedure di cui all'art. 41 della legge 98/2013;

- deve essere predisposta una dettagliata planimetria delle aree di cantiere e della loro destinazione (Impianti fissi, sosta mezzi utilizzati, stoccaggio idrocarburi e materiali di scavo, condotte idrauliche interne etc.); l'area di cantiere deve essere chiaramente delimitata durante tutto il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori, così come le aree di stoccaggio materiali e rifiuti;

- dovranno essere previste apposite azioni per la tempestiva segnalazione alla Soprintendenza competente di casi di ritrovamento di beni di interesse archeologico;

- in una apposita relazione dovranno essere descritte tutte le misure adottate, per l'intera durata dei lavori, per ridurre la produzione e la propagazione delle polveri (copertura con teloni dei materiali trasportati, bagnature dei materiali di scavo stoccati e delle piste sterrate), per evitare sversamenti accidentali di materiali e fluidi inquinanti e per evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee; nella stessa relazione dovranno essere individuate le aree interessate durante la fase di cantiere prevedendo conseguentemente interventi di ripristino e di rivegetazione del terreno momentaneamente accantonato;

Dovrà essere infine comunicato tempestivamente all'ARPA l'avvio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al TAR del Piemonte.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Stefano Rigatelli